

## **DETERMINAZIONE DSAI/9/2022/GAS**

### **AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

#### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 22 aprile 2022

#### **VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);

- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2021, 377/2021/E/gas (di seguito: deliberazione 377/2021/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 9, comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 11, comma 1, della RQDG 20/25) definisce “tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento” come il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione;
- l’articolo 12, comma 5, della RQDG 14/19 (ora articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25), impone alle imprese distributrici l’obbligo di predisporre il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” in conformità alla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall’APCE;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
  - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (comma 1, lettera a); in particolare, il punto 5.3 delle Linee guida CIG 10 prescrive all’impresa di distribuzione di gas di assicurarsi, tra l’altro, che il personale, che fa parte o può essere chiamato a far parte del servizio di pronto intervento, sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all’interno del servizio;
  - l’obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (comma 1, lettera c), punto i) e di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui

- comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto (iii);
- l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25), delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
  - l'obbligo di comunicare in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione (comma 1, lettera g);
- l'articolo 26, comma 10, della RQDG14/19 (ora articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici l'obbligo di registrare per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, tra l'altro: la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica (lettera a), l'esito della chiamata a seconda che la conversazione con un operatore sia stata effettuata o meno (lettera c);
  - l'articolo 28, comma 11, della RQDG14/19 (ora articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, individuato dal relativo codice, in relazione alle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento, tra l'altro: il numero totale delle chiamate senza conversazione (lettera c); il numero totale delle chiamate, incluse quelle senza conversazione con l'operatore di centralino, per le quali il tempo di risposta abbia superato i 120 secondi (lettera d);
  - ai sensi dell'articolo 68, della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 79, della RQDG 20/25), in sede di controllo da parte dell'Autorità dei dati di qualità, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo:
    - per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 10 della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 12 della RQDG 20/25), tra l'altro, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (comma 6, lettera a), punto (i).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 377/2021/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Ascoli Reti Gas S.r.l. (di seguito ARG o società), individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito verifiche ispettive ai fini del riconoscimento degli incentivi ed in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;

- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 26-29 ottobre 2021, una verifica ispettiva presso la sede legale della società, avente ad oggetto, tra l’altro, i dati relativi all’impianto di distribuzione di gas naturale, denominato “ASCOLI PICENO”, gestito dalla stessa;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso che:
  - i. in violazione dell’articolo 12, comma 5, della RQDG 14/19, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha correttamente compilato il Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione denominato “ASCOLI PICENO”, relativo agli anni 2018 e 2019; in particolare, la società ha ammesso sussistere delle differenze in merito alla lunghezza della rete, rispettivamente di metri 2.513 e 563, tra quanto riportato nei citati rapporti annuali dello stato elettrico per gli anni 2018 e 2019 e quanto dalla stessa riportato nella “Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” trasmessa all’Autorità per i medesimi anni (punto 16 della *check list* e documenti 16a, 16b e 16c allegati nonché osservazioni al verbale della verifica ispettiva);
  - ii. in violazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10, la società non ha ottemperato all’obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento; in particolare in occasione di una chiamata di pronto intervento per danneggiamento in prossimità del contatore, il centralista di turno anziché disporre un immediato intervento sul luogo della chiamata del personale incaricato, ha invitato il chiamante a rivolgersi direttamente alla società di distribuzione riferendo che l’intervento di pronto intervento viene effettuato solamente in caso di dispersioni o interruzione della fornitura (punto 9 della *check list* e documento 9a allegato nonché progressivo numero 13 del “Dettaglio” della “Tabella verifica componente dispersioni – 2019”);
  - iii. in violazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all’obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall’ascolto delle registrazioni vocali di 15 (quindici) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento dall’ 1 gennaio al 31 dicembre 2019, è emerso che in occasione di tre chiamate in cui l’utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l’operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (punto 9 della *check list* e documento 9a allegato nonché progressivi numeri 3, 12 e 14 del “Dettaglio” della “Tabella verifica componente dispersioni – 2019”);
  - iv. in violazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), punto (i) della RQDG 14/19 e articolo 15, comma 1, lettera c), punto (i) della RQDG 20/25, la società non

effettua la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva e come riscontrato dai verificatori tramite il tentativo di chiamata ivi effettuato il 26 ottobre 2021 alle ore 15.40, non effettua la registrazione vocale delle chiamate pervenute al centralino di pronto intervento che vengono abbandonate dal chiamante prima del termine del messaggio preregistrato (punti 6, 7 e 8 della *check list*);

- v. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19 e articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, la società non effettua la registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva e come riscontrato dai verificatori tramite il citato tentativo di chiamata effettuato il 26 ottobre 2021 alle ore 15.40, non effettua la registrazione garantita delle chiamate pervenute al centralino di pronto intervento che vengono abbandonate dal chiamante prima del termine del messaggio preregistrato; inoltre, la società non effettua correttamente la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento in quanto, come dalla stessa ammesso, il file "*Registrazione Garantita*" è compilato manualmente e pertanto può essere gravato da errori materiali di trascrizione (*errore di sequenza delle date, errori di orari, mancanza di certezza di una chiamata non pertinente*); inoltre, sempre in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della RQDG 14/19, la società non ha effettuato correttamente la registrazione garantita di 3 (tre) delle 15 (quindici) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento dall' 1 gennaio al 31 dicembre 2019 in quanto: la chiamata di cui al progressivo 10 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componente dispersioni – 2019" non è presente nel file registrazione garantita; la chiamata di cui al progressivo 13 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componente dispersioni – 2019" è riportata nel file registrazione garantita come "Dispersione di gas da rete di distribuzione da impianti di derivazione di utenza da gruppi di misura" anziché come "danneggiamento in prossimità del contatore"; la chiamata di cui progressivo 14 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componente dispersioni – 2019" è riportata nel file registrazione garantita con il nominativo del chiamante errato (punti 6, 7 e 8 della *check list* e documenti 7°, 7b, 7c e 9a allegati nonché "Dettaglio" della "Tabella verifica componente dispersioni – 2019");
- vi. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della RQDG 14/19, la società, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non ha ottemperato all'obbligo di comunicare in forma scritta i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento a due venditori operanti sulle proprie reti nel 2019 (punto 13 della *check list* e documenti 13a e 13b allegati);
- vii. in violazione dell'articolo 26, comma 10, lettere a), della RQDG 14/19 e dell'articolo 36, comma 10, lettera a) della RQDG 20/25, la società non registra

- correttamente, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 11, comma 1, della RQDG 20/25), l'ora di inizio delle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento; in particolare, la società ha dichiarato che *“Il tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento non tiene conto della durata del messaggio preregistrato”* nonché *“per le chiamate con conversazione ovvero per chiamate agganciate dall'operatore che risponde al telefono viene registrato il solo tempo di inizio della conversazione; per le chiamate in cui il chiamante non conversa, viene registrato il solo tempo di inizio della conversazione (inteso come termine del messaggio preregistrato)”* (punto 6 della *check list*);
- viii. in violazione dell'articolo 26, comma 10, lettera c) e dell'articolo 28, comma 11, lettere c) e d), della RQDG 14/19 nonché dell'articolo 36, comma 10, lettera c) e dell'articolo 38, comma 10, lettere c) e d), della RQDG 20/25, la società non registra correttamente e conseguentemente non comunica correttamente all'Autorità tutte le chiamate telefoniche senza conversazione pervenute ai recapiti di pronto intervento, in quanto, come dalla stessa ammesso, *“Le chiamate classificate come “senza conversazione” sono solo quelle in cui, al termine del messaggio preregistrato, l'operatore, agganciando la chiamata, non riceve risposta dal chiamante. Pertanto, manca la registrazione (record) di tutte le chiamate (senza conversazione) che vengono abbandonate prima del messaggio preregistrato, ovvero prima che l'operatore agganci la chiamata”* (punto 6 della *check list*);
- ix. in violazione dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 14/19, la società, come risulta dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rilasciate in sede di verifica ispettiva, ha erroneamente classificato in tabella M, una chiamata (progressivo 11 del “Dettaglio” della “Tabella verifica componente dispersioni – 2019”) delle quindici estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2019 (punto 9 della *check list* e documenti 9a e 10a allegati).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle

evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
  - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Ascoli Reti Gas S.r.l.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione di gas naturale;
  - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
  - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile relativo all'anno 2020, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 5.495.729.
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 21.600 (ventunomilaseicento).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la *corretta registrazione* delle *chiamate telefoniche* pervenute ai recapiti di pronto intervento abbandonate prima del messaggio preregistrato nonché la *corretta registrazione* dell'*ora di inizio delle chiamate telefoniche* pervenute al centralino di pronto intervento, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

### DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Ascoli Reti Gas S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie in euro 21.600 (ventunomilaseicento).
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti **iv.**, **v.**, **vii.** e **viii.** del secondo considerato con riferimento alla *corretta registrazione* delle *chiamate telefoniche* pervenute ai recapiti di pronto intervento abbandonate prima del messaggio preregistrato nonché alla *corretta registrazione* dell'*ora di inizio delle chiamate telefoniche* pervenute al centralino di pronto intervento, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti **iv.**, **v.**, **vii.** e **viii.** del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5



- dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
  7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
  11. di comunicare il presente provvedimento alla società Ascoli Reti Gas S.r.l. (P.IVA 01746150448) mediante PEC all'indirizzo postmaster@pec.ascoliretigas.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 22 aprile 2022

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*